

PRIMI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

ALLEGATO 1

“Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale”

Nel presente allegato sono riportate le prime proposte operative, anche con l'ausilio di schemi di flusso, per l'applicazione delle procedure autorizzative disciplinate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento AUA e della Legge 241/1990 e smi.

Le stesse potranno essere integrate o aggiornate sulla base di eventuali nuove disposizioni in materia o degli esiti dei lavori del Tavolo Permanente regionale, anche sulla scorta delle esperienze maturate nella prima fase di attuazione del Regolamento.

Aspetti generali

La domanda è presentata dal Gestore dell'impianto/attività (di seguito Richiedente) al SUAP in via telematica (con utilizzo del modello generale di istanza di autorizzazione), che la inoltra immediatamente al competente ufficio della Provincia¹ e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza. Al riguardo provvederà a verificare:

- l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
- la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.);
- l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria² e dell'imposta di bollo³.

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Richiedente specificando gli elementi mancanti.

In questa prima fase di attuazione del Regolamento, si ritiene che le suddette verifiche formali, nonchè l'individuazione dei contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e smi, debbano essere svolti dal SUAP con il supporto dell'Autorità Competente.

¹ Poiché l'AUA è un unico provvedimento adottato dalla Provincia, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, si ritiene auspicabile l'individuazione di un Ufficio di Coordinamento Provinciale preposto al coordinamento degli endoprocedimenti e all'adozione dell'AUA;

² Fino a ulteriori disposizioni, il pagamento delle spese istruttorie va effettuato alle singole autorità competenti e nella misura ad oggi richiesta per le singole autorizzazioni/comunicazioni da ricomprendere in AUA;

³ Per quanto riguarda l'imposta di bollo (art 3 c. 3, DM 10/11/11) se il SUAP non dispone dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il richiedente provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonchè ad annullare le stesse conservandone gli originali.

Il SUAP, appurata, anche attraverso il supporto dell'Autorità Competente, la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento al Richiedente (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente sospensione dei termini).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del SUAP, il competente ufficio della Provincia raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette, in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta al Richiedente. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al SUAP, della documentazione integrativa; è fatta salva la facoltà del Richiedente di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di AUA, fermo restando la sospensione dei tempi in caso di richiesta di integrazioni.

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni (salvo eventuali richieste di proroga da parte del Gestore) richieste non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione al Richiedente e alla Provincia.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest'ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).

A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)

Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (es. ARPA, gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il proprio endoprocedimento (sicuramente gli Uffici d'ambito per gli scarichi in fognatura e negli altri casi in relazione all'organizzazione interna alle province) trasmette l'esito dell'istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all'Ufficio Coordinatore della Provincia.

Il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento della Provincia adotta il provvedimento di AUA in cui unitariamente si concludono i diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP. Quest'ultimo provvede a rilasciare l'AUA al Richiedente.




Fig.1 – schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7)

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUA (ART. 4 COMMA 7)

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, l’Ufficio di coordinamento della Provincia indice la Conferenza dei Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della L. 241/90 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi.

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell’ambito della Conferenza dei Servizi. Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, l’Autorità Competente adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni). Il SUAP provvede a rilasciare l’AUA al richiedente.




Fig. 2 - schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7);

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL’AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMA 4 E 5);

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza dei Servizi di cui all’art.7 del DPR 160/2010 convocando l’Autorità Competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi (eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta integrazioni ed una conclusiva finalizzata all’adozione del provvedimento unico) l’ufficio di coordinamento della Provincia adotta l’AUA, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti; l’AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6 bis, L. 241/1990.

Il SUAP provvede ad adottare entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni) e a rilasciare il provvedimento unico di all’art.7 del DPR 160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.




Fig. 3 - schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all’AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5);